


# CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE) – INQUADRAMENTO NORMATIVO NOVEMBRE 2021

## REQUISITI PER LA CIRCOLAZIONE

Il combinato disposto della normativa vigente definisce le **caratteristiche necessarie perché un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica (MPPE) possa essere considerato un velocipede** ai sensi del Codice della Strada, e dunque possa circolare su strada come tale.

Le **caratteristiche dei MPPE autorizzati alla circolazione** sono:

- essere dotati di **motore elettrico con potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW**;
- essere dotati di **segnalatore acustico**;
- **non** essere dotati di **posto a sedere** ed essere dunque **utilizzabili unicamente con postura in piedi**;
- essere dotati di **regolatore di velocità configurabile** in funzione dei limiti di velocità consentiti di cui al comma 75-quaterdecies del DL n.121/2021 (riportati di seguito nel presente documento);
- riportare la relativa **marcatura CE** prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
- **a decorrere dal 1° luglio 2022** tutti i MPPE commercializzati in Italia devono altresì essere **dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote** (per i MPPE già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di **adeguarsi entro il 1° gennaio 2024**).
- essere caratterizzati dalla presenza di una serie di **componenti di massima** che permettono di identificare il veicolo come MPPE:



1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria

Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, nonché qualora si circoli in galleria, la circolazione in MPPE è consentita se:

- i monopattini sono dotati di
  - a) **luce anteriore bianca o gialla fissa** che deve essere posta in funzione;
  - b) **catadiottri rossi posteriori**;
  - c) **luce posteriore rossa fissa** che deve essere posta in funzione;
- i conducenti di MPPE indossano il **giubbotto** o le **bretelle retroriflettenti ad alta visibilità**.

I conducenti di età inferiore ai diciotto anni (<18 anni) hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

#### REQUISITI RICHIESTI AI CONDUCENTI

Gli utilizzatori devono aver compiuto il quattordicesimo anno di età (≥14 anni).

È utile specificare che non è necessario per il conducente essere titolare di patente di guida.

#### AMBITI DI CIRCOLAZIONE CONSENTITI

La circolazione con gli MPPE è consentita su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, **nelle aree pedonali**, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, **in generale dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi\***.

Si specifica che la circolazione dei MPPE è vietata:

- sui marciapiedi (sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei MPPE),
- contromano salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.

\* i velocipedi (e dunque i MPPE) **non possono circolare sulle autostrade** (tipo A), **sulle strade extraurbane principali** (tipo B) e su altre strade, individuate con D.M., su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine (vedi art. 175, comma 2, Codice della Strada). Nel caso in cui la strada principale sia affiancata da una pista ciclabile il velocipede/MPPE può circolare necessariamente utilizzando la pista a lui dedicata.

#### LIMITI DI VELOCITA'

Negli ambiti di circolazione di seguito indicati, i MPPE devono rispettare i seguenti limiti di velocità:

Ambito di circolazione	Limite di velocità massima
a. Aree pedonali	6 km/h
b. Percorsi pedonali e ciclabili**, corsie ciclabili, strade a priorità ciclabile, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h e in generale dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi	20 km/h**

\*\* per quanto riguarda i soli percorsi promiscui pedonali e ciclabili si raccomanda una velocità massima pari a 10km/h (vedi art. 3.7, Parte II, della Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 marzo 1993, n. 432 -Circolare esplicativa del decreto interministeriale 6 luglio 1992, n. 467).

#### AREE DI SOSTA

- È consentita la **sosta** dei MPPE negli **stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli**;
- È **vietato ai MPPE sostare sul marciapiede**, salvo nelle apposite aree eventualmente individuate dai Comuni;
- È utile specificare che, in quanto veicoli, gli MPPE devono rispettare quanto disposto dagli artt. 157 ("Arresto, fermata e sosta dei veicoli") e 158 ("divieto di fermata e di sosta dei veicoli") del Codice della Strada e dagli artt. 351 ("Arresti e soste dei veicoli in generale") e 353 ("Fermata e sosta dei veicoli") del relativo Regolamento di esecuzione.

#### ALTRE NORME DI CIRCOLAZIONE

Per la circolazione degli MPPE **valgono** tutte le disposizioni dettate del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione valide in generale per la conduzione di veicoli, per esempio **guida sotto l'influenza dell'alcol, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e uso di lenti o di determinati apparecchi** (esempio telefoni cellulari) **durante la guida**.

Per la circolazione degli MPPE valgono inoltre le disposizioni specifiche relative ai velocipedi, in particolare si vedano l'art. 182 Codice della Strada e l'art. 377 del relativo Regolamento d'esecuzione, con le seguenti modifiche e integrazioni:

- i conducenti di MPPE **devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani**, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta (art. 182 CdS, c. 2) sui mezzi privi di indicatori di direzione;
- ai conducenti di MPPE **è vietato trasportare altre persone**, oggetti o animali; condurre animali; trainare veicoli e farsi trainare da un altro veicolo (art. 182 CdS, c. 3, 5, 6, 7 e 8);

## **SANZIONI**

In caso di violazioni si applicano le sanzioni amministrative e accessorie disposte dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'attuazione, nonché quelle disposte dall'art. 1, commi dal 75 al 75-vicies ter della legge 27 dicembre 2019, n.160 (così come modificata dal DL 10 settembre 2021 n.121 coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021 n.156).

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. *Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della Strada" e smi;*
2. *D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada" e smi;*
3. *Circolare del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1993, n. 432 (Circolare esplicativa del decreto interministeriale in data 6 luglio 1992, n. 467);*
4. *Legge 30 dicembre 2018, n.145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-20212 (Finanziaria 2019)" e smi;*
5. *Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, n. 229, "Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica" e smi;*
6. *Legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Finanziaria 2020)" e smi;*
7. *Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (in particolare art. 33-bis);*
8. *Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in particolare art. 229);*
9. *Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (in particolare art. 49).*
10. *Testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n.156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali" (in particolare art. 1-ter).*